



REGIONE PUGLIA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

→ N. 238 del Registro

OGGETTO: Attuazione D.P.C.M. del 17 maggio 2020 – art.1 co.1 lett. ii).
Disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Locale automobilistico extraurbano ferroviario.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Puglia;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica ed in particolare, l'art. 32. che dispone "... sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare l'art.1 co.2 lett. o);

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33 avente ad oggetto "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, avente efficacia dal 18 maggio fino al 14 giugno 2020;

RICHIAMATO, in particolare, l'art.1 co.1 lett. ii) del medesimo decreto, che statuisce che "...il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di



REGIONE PUGLIA

trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti”;

RICHIAMATI, inoltre, gli allegati 14 (Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID19 nel settore del trasporto e della logistica) e 15 (Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico) al medesimo d.p.c.m. del 17 maggio 2020;

PRESO ATTO che l’art.11 del suddetto D.P.C.M. prevede che le disposizioni in esso contenute producono effetto dalla data del 18 maggio 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020;

VISTA l’ordinanza del Presidente della regione Puglia n.215 del 28 aprile 2020 che ha emanato, ai sensi del d.p.c.m. 26 aprile 2020, misure finalizzate alla riduzione dei servizi di trasporto pubblico regionale locale automobilistico extraurbano e ferroviario nei confronti di tutte le imprese di trasporto pubblico regionale locale ferroviario, previa diffusa informativa al pubblico, con efficacia fino al 17 maggio 2020;

RAVVISATA la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all’art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità;

SENTITI l’Assessorato ai Trasporti e il Capo Dipartimento Promozione della Salute;

RITENUTO di prorogare gli effetti dell’ordinanza n.215/2020;

emana la seguente

ORDINANZA

Gli effetti dell’ordinanza del Presidente della Regione Puglia n.215 del 28 aprile 2020 sono prorogati dal 18 maggio fino al 14 giugno 2020; i contenuti della medesima ordinanza si intendono integrati con le misure previste dagli allegati n.14 e 15 del d.p.c.m. 17 maggio 2020.

È demandata alla competenza dei Sindaci dei Comuni nei quali sono garantiti servizi di trasporto pubblico locale, l’adozione delle ordinanze aventi le finalità di cui all’art. 1, comma 1 lett. ii) del DPCM del 17/05/2020.



REGIONE PUGLIA

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato).

I Prefetti territorialmente competenti assicurano l'esecuzione delle misure disposte con la seguente ordinanza.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci dei Comuni della Puglia.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul BURP nonché inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale.

Bari, addì 17 maggio 2020

Michele Emiliano

EMILIANO
MICHELE
17.05.2020
21:02:29
UTC